



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Prot. n. 37850 del 06/08/2021

Pec: calabria.controllo@cor-teconticert.it

**On.le Corte dei Conti
Sezione Regionale di controllo
per la Regione Calabria**

CATANZARO

OGGETTO: Riscontro richiesta istruttoria prot. 5596 del 14/06/2021.

Premesso che:

- in data 30/04/2019 con deliberazione n. 18 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria e al Ministero dell'interno - Dipartimento degli Affari interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale con nota prot. n. 22545 del 14/05/2019;
- il Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari interni e territoriali, Direzione Centrale della finanza locale, a seguito di istanza prot. n. 27363 del 11/06/2019, con cui si chiedeva di conoscere l'orientamento dell'ufficio circa *dies a quo* di decorrenza del termine perentorio dei 90 giorni per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, riscontrava con nota acquisita al protocollo generale n. 29305 del 21/06/2019, che il termine perentorio di 90 giorni decorre dalla data di

esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura, ai sensi del comma 5 dell'art. 243 bis del TUEL;

- l'Ente procedeva, nonostante non avesse a disposizione i 90 gg. necessari per l'elaborazione del Piano di Riequilibrio Finanziario, in data 5/08/2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 ad approvare il PRFR, ai sensi dell'art. 243 del TUEL;
- in data 18/09/2020 (assunta al prot. interno al n. 40768 del 18/09/2020) perveniva all'Ente deliberazione n. 172/2020 (prot. di uscita n. 0005926-18/09/2020) della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
- nella summenzionata deliberazione, la Sezione Regionale di Controllo, chiamata ad esprimersi sull'attendibilità e la conformità del PRFR approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 5 agosto 2019, invita l'Ente a controdedurre in merito alle seguenti criticità:
 - *Il disavanzo maturato alla data dell'1.1.2015 indicato dal Comune di Vibo Valentia è visibilmente sottostimato. La parte disponibile del risultato di amministrazione, all'1.1.2015, secondo le proiezioni elaborate dalla Sezione, avrebbe dovuto essere almeno pari ad € - 35.193.173,01 e non ad € - 2.557.917,24, con un onere latente pari ad € - 19.011.905,57, (disavanzo ordinario da ripianare ai sensi dell'art. 188 del TUEL e mai ripianato) e un extradeficit pari ad € 16.181.267,44 di cui € 341.055,64 già ripianato negli esercizi 2015/2018. Residua, pertanto un extradeficit da recuperare pari ad € 15.840.211,86, di cui €. 9.138.583,77, anziché €. € 2.261.861,682 (come indicato dall'Ente) graverebbero sul PRF;*
 - *Non corretta quantificazione del proprio "totale parte disponibile" del risultato di amministrazione a partire dal 2015, con inevitabili ripercussioni sul disavanzo al 31.12.2018. Le irregolarità riscontrate sono: a) dubbia quantificazione del FPV; b) mancato accantonamento e sottostima del Fondo contenzioso; c) errata contabilizzazione della liquidità ricevuta sino a quella data;*
 - *Sino all'approvazione del PRF, l'Ente non è stato in grado di ricostituire le somme vincolate impiegate per esigenze di cassa. Alla data del 31.12.2018 le somme vincolate non ricostituite sono pari ad € 11.153.047,00 e costituiscono un debito di*

cassa il cui ripiano è necessario, in via prudenziale, inserirlo nella massa passiva del PRF;

- Persistente difficoltà dell'Ente nella gestione delle entrate ordinarie e nel recupero dell'Evasione Tributaria che si traduce in un costante aumento dei residui;*
 - Gli equilibri di parte corrente, nel triennio 2016/2018 risultano fortemente influenzati da risorse a carattere non ripetitivo;*
 - La voce "Passività potenziali non accettate di competenza dell'OSL" di € 2.570.492,00 non presenta alcun grado di certezza né sotto il profilo dell'an che del quantum, non avendo l'OSL ancora presentato il piano di estinzione dei debiti;*
 - La massa passiva quantificata nel PRF è visibilmente sottostimata. L'istruttoria condotta dalla Sezione ha, infatti, messo in luce un diverso e superiore dimensionamento delle passività. Allo stato degli atti, infatti, il debito da ripianare è pari almeno ad € 61.536.902,22 e non a € 24.495.227,98;*
 - Il programma di risanamento previsto nel PRF non è congruo;*
 - Il cronoprogramma del rientro dell'intero disavanzo di amministrazione non risponde al criterio di ragionevolezza ed attendibilità delle previsioni.*
- con nota n. 55078 del 17/12/2020 il Comune dava riscontro alla deliberazione n. 172/2020 trasmettendo le proprie controdeduzioni approvate con delibera di C.C. n. 92/2020;
 - con successive missive del 19 gennaio 2021, 26 febbraio 2021 e del 31 marzo 2021, il comune comunicava alla Sezione di essere destinatario del fondo per gli enti in deficit strutturale di cui ai commi 775 - 777 dell'art. 1 della L. 178/2020 per un importo pari a € 12.059.537,62;

Tutto ciò premesso, rispettando l'ordine cronologico dei rilievi e delle richieste di chiarimento avanzate dalla Sezione, si forniscono ulteriori considerazioni e informazioni a sostegno di quanto già controdedotto con nota 55078 del 17/12/2020 per il riscontro alla deliberazione 172/2020:

A. DETERMINAZIONE DEL FPV - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO:

appare opportuno, preliminarmente, rappresentare che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/2020 avente ad oggetto: *“approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243- bis, d.lgs. n. 267/2000) – controdeduzioni deliberazione Corte dei Conti – sezione giurisdizionale della Calabria – n° 172/2020”* l’Ente ha rivisto le risultanze del riaccertamento straordinario alla data del 01/01/2015 al fine di dare evidenza delle misure correttive intraprese dall’Ente in riscontro alla delibera n. 172/2020; conseguentemente, anche i risultati di amministrazione successivi alla data del 01/01/2015, sono stati oggetto di rideterminazione, al precipuo compito di superare le patologie contabili presenti in quelle annualità e dare evidenza di come i disavanzi latenti abbiano influito sulle risultanze contabili sino alla data odierna, recependo il principio di diritto espresso nella sentenza n. 4/2020 della Corte Costituzionale a norma della quale *“È chiaro che in un simile contesto non è affatto necessario che l’amministrazione comunale riapprovi – risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. Così, ad esempio, per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011 ... il disavanzo di amministrazione correttamente rideterminato al 1° gennaio 2015 attraverso il riaccertamento straordinario dei residui potrà essere ripianato mediante i precitati accantonamenti fino al limite dei trenta esercizi consentiti da detta norma mentre per i deficit ulteriormente maturati, in conformità al principio tempus regit actum, saranno applicate le norme vigenti nel corso dell’esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato...”*. Pertanto è da intendersi che ogni valutazione verrà effettuata sui risultati di amministrazione rideterminati a seguito delle misure correttive adottate in sede di controdeduzioni alla deliberazione n. 172/2020 e della presente richiesta istruttorie prot. n. 005596 del 14/06/2021.

Sul punto la Sezione richiede che il Comune:

- a) dia dimostrazione dell'effettivo FPV in conto capitale determinato in sede di riaccertamento straordinario all'01/01/2015: si fornisce di seguito elenco delle reimputazioni effettuate alla data del 01/01/2015, nell'ambito delle quali sono presenti anche quelle afferenti alle spese in c/capitale da cui scaturisce l'importo di € 38.328.354,05 (cf. all. 1 (1) e (2)). Si precisa che nell'importo di € 38.328.354,05 è ancora presente l'anticipazione di liquidità che, a seguito delle misure correttive intraprese, è stata iscritta nella parte accantonata del risultato di amministrazione e pertanto da non iscriverne tra le componenti del FPV. In merito a tal aspetto, comunque, si fornirà maggior dettaglio nel punto relativo al FPV;
- b) trasmetta alla Sezione gli allegati obbligatori 5/1 e 5/2 di cui al D.lgs. 118/2011 già richiesti con la deliberazione n. 172/2020 e non ricevuti, relativi al riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015: si trasmette quanto richiesto (cf. all. 2);
- c) trasmetta tutti gli allegati richiamati nelle deliberazioni di G.C. n. 104/2015 e n. 132/2015: si trasmette quanto richiesto (cf. all. 3);
- d) trasmetta il parere obbligatorio del Collegio dei revisori alla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015: si trasmette quanto richiesto (cf. all. 4);
- e) trasmetta un prospetto dimostrativo per singolo residuo attivo e passivo di parte capitale eliminato in sede di riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015 e reimputato agli esercizi successivi. Analogo prospetto dovrà essere elaborato e trasmesso per le somme confluite nel FPV degli esercizi dal 2015 al 2020: si allegano elenchi dei residui confluiti del FPV dal 2015 al 2020, con l'indicazione di ogni singolo residuo attivo e passivo eliminato in sede di riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015 e reimputato agli esercizi 2015 ed esercizi successivi, per le somme confluite nel Fpv degli esercizi dal 2015 al 2020, (cf. all. 4 bis);

f) quanto, infine, all'eccedenza di residui attivi di parte corrente reimputati rispetto ai correlati residui passivi, si chiede di indicare l'utilizzo degli stessi: l'importo cospicuo di residui attivi di parte corrente reimputati riguarda i proventi da servizio idrico integrato che l'Ente ha inteso rimandare all'esercizio 2015, anno in cui sono state approvate per la prima volta le liste di carico del servizio idrico integrato e inviati i ruoli ordinari. Stando a quanto contenuto nel punto 3.7.6 *"Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade"*. Ad ogni buon conto, si è provveduto ad iscrivere l'eccedenza dei residui attivi di parte corrente pari ad € 4.340.566,19 reimputati al 01/01/2015 non coperti da FPV di spesa nel bilancio di previsione 2015, nel risultato di amministrazione rideterminato alla data del 01/01/2015, al fine di neutralizzare tale eccedenza di residui attivi. Tale eccedenza viene riportata nella tabella n. 5 *"evoluzione disavanzo"*. Inoltre, si evidenzia che i residui attivi in parola concorrono alla determinazione del FCDE alla data del 31/12 di ciascun esercizio, e pertanto, si ritiene che ogni possibile espansione di spesa sia in ogni caso stata mitigata dalla svalutazione effettuata sia in bilancio di previsione, sia dalla rideterminazione del risultato di amministrazione alla data del 01/01/2015.

B. **DETERMINAZIONE FPV - ESERCIZI 2015 - 2017:** Sul punto la Sezione chiede di chiarire circa le discordanze registrate sul FPV nelle annualità successive al riaccertamento straordinario dei residui. E' fondamentale rappresentare che dal 2015 al 2016, oltre al cambio epocale dell'introduzione della contabilità armonizzata, l'Ente ha dovuto sostituire per ben due volte il software di contabilità, al fine di adeguare lo stesso alla novellata normativa contabile, con l'inevitabile refluenza di errori e disguidi non preventivabili. Considerato che molte operazioni dovevano essere operate manualmente, poiché il programma non li gestiva, come nel caso del calcolo del FPV in sede di rendiconto. Difatti, in

sede di riscontro alla presente istruttoria, da un esame accurato delle variazioni di esigibilità operate dalla procedura contabile, è emersa una discordanza degli importi del FPV annualità 2015, 2016 e 2017 dovuta al mancato riporto, in sede di rendiconto, delle reimputazioni di esigibilità effettuate in esercizi successivi al primo. L'errore in parola è da imputarsi prevalentemente ad una non corretta gestione delle variazioni di reimputazione effettuate dal Software di contabilità in sede di riaccertamento straordinario: appare infatti che l'FPV di spesa a fine esercizio non contempli anche le reimputazioni di spesa esigibili in più esercizi contabili. Pertanto, nell'esercizio 2015, l'importo iscritto al 31/12 a titolo di FPV è da intendersi sottostimato rispetto al reale valore iscritto al 01/01 (quest'ultimo è un dato corretto e quindi è da intendersi che non vi sono errori sugli equilibri di bilancio). La corretta evoluzione del FPV è a seguente:

Tab.1

	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
CORRENTE	3.756.623,30	3.756.623,30	437.013,54	437.013,54	1.149.757,36
CAPITALE	34.347.578,11	34.347.578,11	22.779.678,82	22.779.678,82	16.505.797,00
TOTALE	38.104.201,41	38.104.201,41	23.216.692,36	23.216.692,36	17.655.554,36

Ne è pertanto scaturita una impropria contabilizzazione del FPV per le annualità 2015/2017 con riflessi sui risultati di amministrazione 2015, 2016 e 2017 per come di seguito rideterminati:

Tab.2

	2015			2016			2017			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
Fondo cassa al 1° gennaio			8.208.434,64			12.216.960,07			7.129.468,34	
RISCOSSIONI	(+)	7.936.211,23	59.166.915,45	67.103.126,68	9.766.394,10	88.598.095,11	98.364.489,21	10.128.741,76	113.890.056,20	124.018.797,96
PAGAMENTI	(-)	10.399.287,30	52.695.313,95	63.094.601,25	13.153.526,81	90.446.887,13	103.600.413,94	12.958.435,18	108.914.546,44	121.872.981,62
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		12.216.960,07			6.981.035,34			9.275.284,68	
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00			0,00			0,00	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		12.216.960,07			6.981.035,34			9.275.284,68	
RESIDUI ATTIVI	(+)	41.277.994,47	40.340.837,25	81.618.831,72	61.296.364,50	17.857.384,23	79.153.748,73	60.723.826,11	23.228.524,06	83.952.350,17
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00			0,00			0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	29.464.682,50	30.915.429,07	60.380.111,57	36.850.515,32	19.148.211,65	55.998.726,97	40.689.619,28	21.860.971,01	62.550.590,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			3.756.623,30			437.013,54			1.149.757,36
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			34.347.578,11			22.779.678,82			16.505.797,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)/(2)	(=)			-4.648.521,19			6.919.364,74			13.021.490,20

In aggiunta, l'Ente nella rideterminazione delle risultanze contabili dalla data del 01/01/2015, terrà conto del FPV scervo delle reimputazioni afferenti l'anticipazione di liquidità, che trovano corretta allocazione già nella parte accantonata dell'allegato 5/2 al riaccertamento straordinario; di conseguenza il FPV alla data del 01/01/2015 risulterà essere pari a:

FPV AL 01/01/2015		38.238.354,05
QUOTA ACCANTONATA ADL	-	2.909.418,71
FPV CORRETTO AL 01/01	=	35.328.935,34

Tab.3

Si rende quindi necessario provvedere ad aggiornare e rideterminare le risultanze contabili del riaccertamento straordinario, nonché degli esercizi 2015, 2016 e 2017 al fine di dare evidenza del disavanzo generatosi in quegli esercizi contabili inficiati dalla non corretta determinazione del FPV e, ad esito di tale ricostruzione, verificare la consistenza dell'eventuale maggior disavanzo da inserire nella massa passiva del piano di riequilibrio oggetto di ridefinizione. L'esito della ricostruzione e rideterminazione effettuata dall'Ente verrà esposta in conclusione alla presente nota di riscontro al completamento del riscontro istruttorio fornito dall'Ente. [vedasi conclusione: monitoraggio disavanzo]

C. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: *La Corte evidenzia testualmente:” va rilevato che le economie di bilancio di parte capitale (non confluite nel FPV), non risultano riportate nella parte vincolata/destinata del risultato di amministrazione, in quanto è stata eliminata la correlata fonte di finanziamento così come previsto dai principi contabili (cfr. punto 5.4.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011). A titolo di esempio, si precisa che nell’esercizio 2016 il comune dichiara economia di bilancio la somma di € 31.826.173,95 e FPV la somma di € 12.267.227,21. In quest’ultimo esercizio le minori entrate di eguale natura (parte capitale) ammontano complessivamente ad €. 13.106.010,74”.*

In merito a tale punto si precisa che tra le previsioni definitive di competenza rientrano anche le reimputazioni degli anni precedenti , in quanto il software non permetteva un distinguo tra previsioni di competenza e reimputazioni dagli anni precedenti.

Come già esposto al punto B), la Sezione a riguardo sottolinea l’inattendibilità del FPV di entrata e di spesa per le annualità 2015/2017 stanziato in bilancio. A riguardo si rappresenta che le consistenze del FPV sono state oggetto di puntuale ricognizione già nel periodo precedente e l’Ente ha dato dimostrazione della corretta determinazione del FPV e delle refluenze sul risultato di amministrazione.

In merito, invece, alle previsioni di parte capitale che, a detta della Sezione “*tale procedura altera di fatto la corretta determinazione del FPV, denotando l’assenza di una corretta programmazione degli investimenti. Infatti, l’Ente rinvia di anno in anno le spese in conto capitale dichiarandole annualmente insussistenti, vanificando di fatto la finalità dell’accantonamento a FPV e raggiungendo un virtuale allineamento tra entrate e spese in conto capitale*” l’Ente suole precisare che gli importi iscritti in FPV di entrata risultano essere corretti rispetto alle reimputazioni effettuate esercizio dopo esercizio. La previsione delle entrate in conto capitale è effettuata con riguardo agli strumenti di programmazione contenuti nei documenti di programmazione, piano delle opere pubbliche in primis. Le previsioni tengono conto dei possibili investimenti che potrebbero essere approvati nell’esercizio o negli esercizi contabili di riferimento. In mancanza di crediti certi, liquidi ed

esigibili l'Ente non provvede ad accertare le somme e pertanto, in assenza di adempimenti consequenziali alle previsioni, gli stanziamenti si riducono a zero mostrando tale discrasia tra le previsioni.

Con riferimento alla parte accantonata a FCDE dell'esercizio 2018 e 2019, l'Ente ha provveduto alla sistemazione di ogni patologia contabile pregressa dando evidenza nei singoli esercizi del disavanzo prodottosi a seguito della rimozione di tale patologia. L'Ente ha inteso effettuare una precisa e puntuale ricognizione anche di tale accantonamento, partendo dalla rielaborazione già dall'esercizio 01/01/2015, provvedendo a incrementare il FCDE tenuto conto di ulteriori entrate proprie che negli esercizi hanno sofferto una lenta capacità di realizzo. Il FCDE è stato così rideterminato tenuto conto delle seguenti tipologie di entrate e prudenzialmente utilizzando il metodo ordinario:

1. IMU recupero evasione⁽¹⁾;
2. Imposta Comunale sulla Pubblicità;
3. TARSU/TARES/TARI;
4. Servizio Idrico Integrato;
5. Proventi da Sanzioni al Codice della Strada;

Le risultanze di tale rideterminazione sono riassunte nella seguente tabella riepilogativa ove è data evidenza del FCDE approvato dall'Ente e le risultanze della rideterminazione in parola effettuata:

Tab. 4

ANNUALITA'	FCDE RENDICONTI APPROVATI (a)	FCDE RIDETERMINATO ORDINARIO (b)	DIFFERENZA (b-a)
01/01/2015	6.418.348,37	9.655.749,76	3.237.401,39
31/12/2015	9.420.359,43	14.376.725,39	4.956.365,96
31/12/2016	11.661.326,21	15.820.651,81	4.159.325,60
31/12/2017	14.574.101,25	17.238.499,68	2.664.398,43
31/12/2018	16.400.722,42	24.316.928,46	7.916.206,04
31/12/2019	22.375.910,04	26.895.717,29	4.519.807,25

¹ La voce comprende l'attività di recupero evasione effettuata sull'IMU 2014 e successive annualità a decorrere dall'anno 2017

In riferimento a quanto richiesto dalla Sez.:

- *"indicare ogni singola categoria (risorsa) di entrata che ha dato luogo a crediti di dubbia e difficile esazione", il FCDE al 31/12/2019 è stato determinato con il metodo c.d. ordinario alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 39quater del D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020. Come precedentemente esposto, nella rideterminazione del FCDE sono state prese in considerazione le poste che negli anni (post dissesto) hanno manifestato lenta difficoltà di realizzo (cfr. all. 5);*
- *per i crediti che hanno dato luogo a FCDE indicare per ogni singola entrata, per gli esercizi 2015/2019, i residui iniziali e le riscossioni in conto residui: (cfr. già all. 5);*
- *motivare il mancato accantonamento delle entrate che l'Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al FCDE: l'Ente, nella rideterminazione del FCDE, non ha inserito le voci di entrata che accertate per cassa o le cui riscossioni hanno un realizzo, sebbene oltre i 12 mesi, ma comunque non oltre l'esercizio contabile successivo. Pertanto non sono state oggetto di accantonamento a FCDE le seguenti entrate:*
 - IMU riscossa per autoliquidazione;
 - Addizionale Comunale all'IRPEF;
 - Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- *dare dimostrazione dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1015 della legge 30/12/2018, n. 145 in ordine alla riduzione del FCDE stanziato nel bilancio 2019/2021: L'Ente comunica di non essersi avvalso della facoltà di riduzione della quota di accantonamento del FCDE, come previsto dal comma 1015 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145"; quanto dal Collegio dei revisori dichiarato nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019 è un refuso, come dagli stessi attestato come dagli stessi attestato nella redazione del*

questionario e di cui si riporta estratto (cf. all. 6); Vedasi anche verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 35 del 05/08/2021, (Cfr. All. 33)

- *indicare se l'Ente si sia avvalso della facoltà prevista nell'art. 39quater del D.L. n. 162/2019 del 30/12/2019. In tale ipotesi trasmettere la deliberazione del Consiglio Comunale unitamente al parere espresso dal Collegio dei Revisori: Per la determinazione del FCDE iscritto nel Risultato di amministrazione 2019 originariamente approvato, l'Ente si avvalso della facoltà prevista nell'art. 39-quater del D.L. n. 162 del 30/12/2019. A tal guisa si trasmettono deliberazione del Consiglio Comunale unitamente al parere espresso dal Collegio dei revisori (cf. all. 7). Tuttavia, in sede di riscontro alla presente, come anticipato in premessa, l'Ente ha rideterminato il FCDE nelle singole annualità ricorrendo al metodo c.d. ordinario e inserendo l'accantonamento nei prospetti del risultato di amministrazione rideterminati che saranno esposti a conclusione del presente riscontro istruttorio (cf. all. 8).*

D. FONDO CONTENZIOSO/PASSIVITA' POTENZIALI

Preliminarmente si rappresenta che in sede di PRFP l'Ente ha accantonato un fondo tra la massa passiva pari ad € 5.314.998,98. In sede di misure correttive, a seguito della delibera n. 172/2020, l'Ente ha rideterminato l'accantonamento a Fondo Contenzioso nei singoli esercizi dal 2015 al 2018. L'Ente pertanto, allineandosi alle richieste della Sezione Regionale prot.n. 5596 del 14/06/2021 ha rideterminato l'accantonamento a fondo rischi incrementando il valore esercizio dopo esercizio anche alla luce delle valutazioni emarginate nella ricognizione e nel monitoraggio costante effettuato dagli uffici. In merito all'accantonamento per fondo contenzioso, si precisa che alla data del 31/12/2020 è presente nello schema di rendiconto approvato in Giunta Comunale con deliberazione n. 158 del 29/07/2021 l'importo di € 6.802.746,02, derivante dall'elenco del contenzioso inserito nel PRFP aggiornato annualmente con il contenzioso sorto nei rispettivi esercizi di riferimento. Per tale motivo si ritiene che la copertura del fondo sia congrua rispetto allo stock di vertenze in

essere rappresentate già nel PRFP e, non solo, nel riscontro fornito alla Sezione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/2020.

Altresì, per ciò che attiene alla copertura dei debiti sorti nei vari esercizi contabili dalla approvazione del PRFP ad oggi, gli stessi hanno trovato copertura già negli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, avendo l'Ente iscritto annualmente, tra le spese correnti del proprio bilancio, una posta passiva denominata "*Spese per copertura di debiti fuori bilancio e passività potenziali*" alla quale si è attinto per regolarizzare i pignoramenti subiti e finanziare i debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive.

Nel bilancio 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 02/07/2021 sono presenti i seguenti stanziamenti per pignoramenti e/o debiti fuori bilancio: € 75.000,00 anno 2021, € 40.000,00 anno 2022 ed € 10.000,00 anno 2023.

Relativamente alla somma di € 919.751,20 afferente il debito vs regione Calabria per raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, la stessa non è stata inserita tra le passività potenziali del PRFP, in quanto, con deliberazione di C.C. n. 61 del 30/07/2018, successivamente integrata con deliberazione n. 86 del 28/11/2018, si è provveduto a riconoscere il debito fuori bilancio in favore della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) d.lgs. 267/2000, per tariffa conferimento RR.SS.UU. 2016, con copertura finanziaria nell'anno 2020, ed è stato altresì sottoscritto accordo con Regione per il pagamento del suddetto debito in n. 60 rate. Successivamente alla delibera del 2018 di riconoscimento del debito, con nota prot n.19278 del 24/04/2019 il Comune di Vibo Valentia, ha comunicato alla Regione Calabria di aver avviato la procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art.243 bis del TUEL, chiedendo di rimodulare nuovamente il piano di rientro proposto dal Dipartimento 11 Ambiente e Territorio mediante una rateizzazione del debito maturato negli anni 2015 e 2016 in n.120 rate mensili, anziché 60 , come da precedente convenzione. Con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 26/11/2019 il Comune ha provveduto ad approvare la rimodulazione del piano di rientro e la convenzione tra Regione Calabria e Comune di Vibo Valentia, per la

rateizzazione del debito conseguente al mancato pagamento della tariffa conferimento RR.SS.UU. Annualità 2015 - 2016 - 2017 -2018. Successivamente, in data 26/10/2020 con deliberazione di C.C. n. 79, come espressamente dichiarato nel testo della delibera, l'Ente si è limitato a modificare l'imputazione contabile, alla luce dell'intervenuta modifica normativa dell' articolo 53, sesto comma, del DL 104/2020 (Decreto Agosto) di carattere ordinamentale, che è intervenuto sul tema dei debiti fuori bilancio, integrando la disciplina prevista al terzo comma dell'articolo 194 del TUEL. Tale norma stabilisce che in presenza di piani di rateizzazione di debiti fuori bilancio di durata superiore a tre anni, la copertura finanziaria delle quote annuali può avvenire in ciascun annualità dei corrispondenti bilanci, tanto in termini di competenza, quanto in termini di cassa.

Per ciò che concerne le passività potenziali derivanti da transazioni non accettate dell'OSL, l'Ente all'epoca della redazione del piano di riequilibrio (Agosto 2019), non disponeva degli elementi conoscitivi che, solo in un secondo momento sono sopraggiunti, ma bensì era presente agli atti una nota, prot. n. 61326 del 18/12/2018, trasmessa all'On. Le Corti in sede di piano di riequilibrio (*cf. all. 9*).

In relazione al maggior disavanzo prodottosi nell'esercizio 2019, iscritto nel bilancio di previsione 2020/2022, dapprima si riporta integralmente stralcio di quanto contenuto nella relazione alla gestione anno 2019: *"Nonostante l'elevata somma della massa passiva da ripianare, con il piano di riequilibrio approvato nel mese di Agosto del 2019, anche il Rendiconto dell'anno 2019 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è prevalentemente generato dall'accantonamento a FCDE e dallo stralcio di residui attivi anni precedenti. Infatti, come si avrà modo di approfondire anche nelle conclusioni della presente relazione, il risultato di gestione del solo esercizio 2019, escluse le poste accantonate e vincolate, presenta un risultato positivo decisamente superiore rispetto al 2018. Si ricorda infatti che nel risultato di amministrazione incide anche la gestione dei residui degli anni pregressi.*

Rilevato che il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell'esercizio 2019 risulta peggiore rispetto al disavanzo atteso, con uno scostamento di € 2.470.103,38, il quale deve essere ripianato secondo le modalità ordinarie, ai sensi

dell'art. 188 del TUEL, per le motivazioni di seguito riportate;

1.3 – Risultato della gestione di competenza e risultato della gestione residui Il risultato di amministrazione finale complessivo rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza e uno riferito alla gestione dei residui, La gestione di competenza, se non si considerasse il fondo anticipazioni di liquidità pari ad € 5.073.884,12, sarebbe pari ad € 4.896.207,99. Così come il risultato d'amministrazione lettera A è pari a 20.930.565,25 superiore rispetto al 2018 che registrava un valore pari a 17.818.098,41.

Sezione 12 – CONSIDERAZIONI FINALI

Il Rendiconto per l'esercizio 2019 è il primo risultato contabile di sintesi approvato da questa Amministrazione, in carica a partire da giugno 2019. Esso rappresenta, seppur per soli 6 mesi, il risultato delle attività amministrativo-gestionali messe in atto con la nuova Amministrazione. E' indubbio che i risultati riportati in questo Rendiconto sono influenzati notevolmente dalle gestione pregresse. È evidente che il "principio contabile della continuità" è fondamentale per la valutazione delle poste contabili di bilancio nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Infatti il principio della continuità introduce espressamente la dimensione diacronica che è inscindibilmente connessa ad ogni istituto, il quale deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo.

Il principio della continuità, soprattutto si sostanzia, così come evidenziato dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 266/2013) e dalla Corte dei Conti (Deliberazione n. 24/SEZAUT/2018/QMIG), nel principio di continuità degli esercizi finanziari «per effetto del quale ogni determinazione [infedele] del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi».

Premesso quanto sopra, per una più chiara e trasparente rappresentazione dei risultati dell'esercizio 2019, si evidenziano gli elementi che in modo significativo hanno inciso sul risultato di amministrazione, in maniera particolare:

- il **riaccertamento dei residui attivi e passivi** (delibera di Giunta n.102 del 11/06/2020) che ha visto la definitiva cancellazione di € 4.898.539,89 di residui Attivi a fronte della cancellazione di residui passivi pari ad un ammontare di € 3.273.669,08 con un differenziale negativo (disavanzo da riaccertamento dei residui mantenuti negli anni passati) pari a 1.624.870,81. In particolare sono stati eliminati residui attivi per

1.295.211,91 riferiti all'anno 2017 per "Contributi Ministero dell'Interno emergenza immigrati"; Fondo Solidarietà comunale anni 2015, 2016, 2017 per un totale di 251.026,66; " Contributo statale per spese uffici giudiziari" di giustizia € 120.192,18 (si veda allegato A) delibera di G.C.102/2020); "Trasferimenti regionali servizi sociali" per un importo di € 510.444,33; "Contributo Ministero Beni culturali mediateche" per un importo di € 151.014,00;

"rimborso somme Regione Calabria mutui legge 13/2004 annualità 2017 per € 89.515,47 e 2018 per € 30.575,04 . Si tratta di Stralcio dei residui attivi, per i quali a consuntivo 2019, i Dirigenti competenti hanno ritenuto non vi fossero i titoli giuridici, affinché gli stessi fossero mantenuti nel conto del bilancio. Nello specifico il totale dei residui attivi cancellati che impattano negativamente sul rendiconto 2019 , al netto dei residui passivi corrispondenti , è di € 3.159.999,42.

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28/01/2020, in materia di contabilizzazione e utilizzo delle anticipazioni di liquidità concesse sulla base del D.L. 35/2013 e successivi. Tale decisione ha imposto l'estrapolazione del FAL dal Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinando di fatto, un incremento del disavanzo di amministrazione già maturato negli esercizi precedenti, al fine di non pregiudicare l'equilibrio intergenerazionale gravando sulle future generazioni un debito fittiziamente coperto. Contabilmente tale sentenza ha un effetto sul disavanzo 2019 di €5.073.884,12 da ripianare nei prossimi 15 anni a partire dall'esercizio corrente. Di fatto all'attuale amministrazione alla luce della decisione della Corte Costituzionale viene imposto un rientro da situazioni che non ha contribuito a determinare, e che si inserisce in un percorso di risanamento finanziario, già gravato da poste di notevole entità per effetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e da disavanzi e debiti pregressi" (cf. all. 10).

Con riguardo, infine, alla "sottostima" delle passività inserite nel PRFP, alla luce delle considerazioni effettuate in premessa ove si è rappresentato che l'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/2020, in sede di controdeduzione alla deliberazione 172/2020 della Sezione, ha assunto idonee misure correttive al fine di dare evidenza dell'evoluzione ripiano del maggior disavanzo di amministrazione al 31/12/2014; l'Ente ha proceduto alla rideterminazione dei risultati di amministrazione fino ad arrivare all'anno 2019, di cui di seguito si

riporta schema finale:

Tab.5

Maggior Disavanzo 188 TUEL	- 18.952.129,88	- 9.195.542,83
Disavanzo Riacc. Straor.	- 565.716,83	- 565.716,83
ANNUALITA'	31/12/2018	31/12/2019
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	17.818.098,41	20.930.565,25
Totale parte Accantonata	40.364.902,43	37.511.573,08
Totale parte Vincolata	14.846.809,71	15.148.349,57
Totale parte Destinata Investimenti	0,00	0,00
Totale Parte Disponibile (+/-) (a)	37.393.613,73	31.729.357,40
Disavanzo da Riaccertamento Straord.		
Disavanzo ordinario rendiconto 2014		
Risultato Atteso (art. 4 DM 2 aprile 2015) (b)	- 14.708.637,68	- 27.632.354,06
MAGGIOR DISAVANZO (art. 188 TUEL) (b-a)	- 22.684.976,05	- 4.097.003,34
	- 13.489.433,22	
	- 9.195.542,83	

Fonte del. C.C. n. 92/2020

Da tale rielaborazione è emerso che l'Ente ha generato maggior disavanzo al 31/12/2019 per l'importo di € 4.097.003,34 , da ripianare nei modi e nei termini previsti dall'art. 188 del TUEL, ripiano che è stato anche inserito nel bilancio di previsione 2021/2023, in via prudenziale e cautelativa. Tuttavia, il disavanzo in parola oggi è da rivedere alla luce delle rideterminazioni del FPV e del FCDE effettuate in sede di riscontro alla presente nota istruttoria. [vedasi conclusione: monitoraggio disavanzo]

E. FONDO DI CASSA

Con riguardo all'Evoluzione del fondo di cassa, lo stock di cassa vincolata da ricostituire al termine dell'esercizio ha evidenziato un notevole miglioramento rispetto alla esposizione rilevata alla data del 01/01/2015. Il saldo di cassa alla

data del 31/12/2020 ammonta ad euro 17.959.283,06 con importo di consistenza di cassa vincolata determinata al 31/12/2020 di € 28.282.089,00 ed uno stock di fondi a destinazione vincolata non ricostituiti al 31/12/2020 di € 10.322.805,94 (*cf. all. 11*); il che dimostra quanto la gestione di cassa dell'Ente non sia peggiorata nonostante l'emergenza Covid intervenuta nell'anno 2020 che ha ridotto drasticamente, per norme dello Stato, le entrate dell'Ente, specie quella derivante dalla gestione del coattivo. Dall'esercizio 2014 in poi, quindi, si è assistito ad un graduale rientro dell'esposizione delle somme di cassa vincolata.

Tab.6

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30/06/2021
FONDO DI CASSA AL 31/12	8.208.434,64	12.216.960,07	6.981.035,34	9.275.284,68	13.421.683,90	18.734.653,49	17.959.283,06	28.788.251,07
Stock Fondi a destinazione Vincolata non ricostituiti al 31/12	22.167.951,55	15.856.691,51	14.325.325,53	12.793.005,66	11.136.049,00	9.011.192,59	10.322.805,94	8.277.266,72

La liquidità di cui all'art. 1, comma 775 Legge n. 178/2020 di cui il Comune di Vibo Valentia è risultato beneficiario per l'importo di € 12.059.537,62, permette all'Ente di fatto, di ricostituire i fondi a destinazione vincolata di cui al contributo ministeriale :“ Legge 376/2003, art.1, lett. f) – Concessione contributo per la realizzazione dei “Lavori di collegamento degli agglomerati industriali della città di Vibo Valentia”, in considerazione del vincolo di destinazione.

Nonostante ciò, l'Ente è riuscito a far fronte ai servizi indispensabili e a ridurre i propri tempi medi di pagamento, di cui si riporta estratto dalla piattaforma di certificazione dei crediti , e dal quale si evince che il tempo medio ponderato di pagamento passa dagli 89 giorni del 2019 ai 53 giorni del 2020, ed inoltre, anche il tempo medio ponderato di ritardo passa dai 61 giorni del 2019 ai 31 giorni del 2020, (*cf. all. 11 bis*);

In relazione alla sottostima dei fondi vincolati, per come già rappresentato nella nota di riscontro alla deliberazione della Corte dei Conti n. 172/2020, la ricostruzione dei fondi vincolati è stata effettuata nell'anno 2013, all'indomani della dichiarazione del dissesto finanziario, in particolare, in sede di rendiconto 2013, al fine di stabilire quali residui sarebbero rimasti in capo all'Ente (vincolati) e quali residui, invece, trasferiti all'OSL. L'operazione effettuata dall'Ente è stata quella di riclassificare tutti i capitoli di bilancio apponendo il formale vincolo ove fosse necessario. Da ciò è emerso un dato inconfutabile, e cioè che l'Ente deteneva residui attivi vincolati inferiori rispetto ai residui passivi vincolati, questo perché negli esercizi precedenti non è mai stato indicato il vincolo nelle regolarizzazioni dei sospesi di tesoreria in c/vincolato e quindi non vi è mai stata una regolare contabilizzazione dei vincoli. I fondi vincolati ancora da ricostituire (per come rappresentati dal Comune), non risultano sottostimati nel quantum, e anche se l'Organo straordinario di liquidazione, nella fase conclusiva della procedura di dissesto finanziario, ha affermato che parte della massa passiva rilevata sarebbe coperta da fondi vincolati, quindi rientrante nella competenza della gestione ordinaria, tali residui vincolati sono ancora presenti nelle scritture di bilancio quale residui passivi di partite vincolate; ne è testimonianza il disavanzo prodottosi nell'esercizio 2014 (vedasi deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/2020) dovuto allo stock di residui passivi di parte vincolata conservati al 31/12/2014 rispetto ai correlati residui attivi. Ad ogni buon conto, stando all'elenco delle posizioni non ammesse dall'OSL in quanto di natura vincolata, appaiono, a titolo esemplificativo, numerosi creditori che, sebbene siano - correttamente - afferenti alla sfera delle spese in conto capitale (e quindi di natura vincolata), sono presenti nelle scritture contabili dell'Ente avendo conservato il residuo passivo. Nel punto F - PROCEDURA LIQUIDAZIONE OSL MASSA PASSIVA si fornirà maggiore ed esaustivo dettaglio circa quanto precedentemente asserito dall'Ente.

Quanto poi all'utilizzo e registrazione degli incassi vincolati, (Cifr ALL. 11 TRIS) viene riportata la movimentazione intervenuta nel triennio 2015/2017, per come classificate nei codici gestionali SIOPE e per come rielaborata dall'Ente; (vedi

allegato tabella vincoli) Nella tabella A vengono evidenziati tutti i movimenti nei capitoli di entrata 8800 e 8801 e nei corrispondenti di uscita (40200 e 40201). Nella tabella B vengono evidenziati i totali per anno, precisando che le reversali e i mandati ammontano sempre allo stesso importo. Si fa presente che, limitatamente all'anno 2016, appare nella prima tabella una differenza tra reversali e mandati di utilizzo vincoli per € 588.499,45 (in più nei mandati) ma questa si compensa con la differenza tra reversali e mandati di reintegro vincoli (stessa somma in meno nei mandati). L'errore materiale di imputazione avvenuto in fase di emissione di alcuni mandati era stato evidenziato al tesoriere ma questi non ha ritenuto necessario che si ricorresse ad uno spostamento da un capitolo all'altro degli stessi titoli, essendo comunque quadrati i totali complessivi, pertanto, la registrazione contabile sull'utilizzo di incassi vincolati (art. 195 del TUEL) per tutto il periodo 2015/2017 è stata effettuata secondo il punto 10.2 e 10.5 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

F. PROCEDURA LIQUIDAZIONE OSL MASSA PASSIVA

In relazione alla procedura di liquidazione della massa passiva dell'OSL si evidenzia che le somme riportate nella parte 4 del piano di estinzione redatto dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, pari ad € 18.774.243,29, afferiscono maggiormente a posizioni già oggetto di liquidazione o duplicazione e, pertanto, non a somme più dovute. Da una prima lettura dell'elenco contenuto nel piano di estinzione approvato con delibera n. 13 del 03 Febbraio 2021, emerge che le posizioni segnalate ai n.ri 2, 3, 4, 10, 11, 20, 32, 43, 57, 58, 64, 75, 93, 94, 95, 104, 113, 127, 143, 152, 159, 170, 185, 190, 194, 196, 199, 204, 205, 222, 224, 228, 229, 250, 257, 260, 266, 267, 296, 304, 307, 322, 339, 346, 354, 365, 368, pari a complessivi € 629.807,79, risultano - per come dichiarato anche dalla stessa Commissione Straordinaria di Liquidazione - già liquidate, mentre le posizioni segnalate ai n.ri 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 89, 200, 314, pari a complessivi € 9.664,88, risultano oggetto di duplicazione rispetto ad altre posizioni già gestite dalla stessa Commissione.

Con riguardo alle singole ulteriori posizioni, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, v'è da segnalare quanto di seguito proposto:

1. Posizione n. 8 (Amministrazione Provinciale di VV) di importo pari a € 188.569,87: l'OSL ha provveduto al riconoscimento del solo importo di € 1.583,80 con consequenziale liquidazione; la rimanente somma, invece, oggetto di restituzione all'Ente, risulta in parte pagata ed in parte coperta da fondi vincolati di cui l'Ente detiene i residui passivi;
2. Posizione n. 9 (Amministrazione Provinciale Di VV) di importo pari a € 957.233,54: si rileva che le somme di cui all'istanza, laddove dovessero essere dovute, rientrano tra i residui passivi sino al 31/12/2012 trasferiti all'OSL e, pertanto, trovano completa copertura finanziaria;
3. Posizione n. 15 (Arch. Morelli Massimo avente ad oggetto "recupero urbano - Contratto di quartiere S.Aloe") di importo pari a € 216.676,48: è stata esclusa dal piano di estinzione della massa passiva per carenza di contratto fra le parti e, pertanto, non vi è certezza sull'*an* né sul *quantum*. Ad ogni modo, l'Ente ha conservato tra i residui passivi relativi all'opera pubblica di riferimento anche le somme di spettanza del professionista incaricato, con i quali si potrà far fronte al pagamento una volta certificato e riconosciuto il debito;
4. Posizione n. 17 (Arch. Rachele Bruni) di importo pari a € 469.292,74: si evidenzia che, dalla documentazione agli atti dell'Ente, ad oggi è pendente un giudizio in merito al credito vantato dal professionista incaricato. Nonostante ciò, per il credito vantato è garantita la copertura con i residui passivi oggetto di finanziamento ancora non concluso;
5. Posizione n. 192 (Faccioli Pasquale ed altri): si evidenzia che tale posizione deriva da un contenzioso apertosi negli anni '90 ed avente ad oggetto "Espropri alloggi PEEP". Per il contenzioso in parola, è ad oggi pendente ricorso in Cassazione avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza decisoria ex art. 702ter c.p.c. emessa nella causa n. 1601/2017 R.G.A.C., con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro ha

accolto la domanda di parte ricorrente volta alla determinazione dell'indennità dovuta per l'acquisizione sanate del loro terreno ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/201 non reputando equa quella determinata dal Commissario *ad acta* con decreto di acquisizione n. 31986 del 18.07.2017. Tuttavia, si precisa che a fronte della pretesa definitiva del Commissario *ad acta*, pari a € 230.577,68, l'Ente ha provveduto ad accantonare l'importo nel Fondo Contenzioso, garantendone quindi la copertura. In definitiva, vista l'ordinanza sopra indicata e considerato che si ritiene che il debito non sia di competenza del Comune ma dell'OSL, trattandosi di atti e fatti antecedenti la dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente, si allega nota prot. 3610 del 26/01/2021 inerente la richiesta avanzata dall'Ente di ammissione alla massa passiva del credito vantato dai Faccioli (*cf. all. 12*). Ad ogni modo, in sede di bilancio di previsione 2021/2023, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 02/07/2021, l'Ente ha previsto in via del tutto prudentiale un fondo passività potenziale pari alla cifra di € 1.985.380,99;

6. Posizione n. 248 (Ismeri Europa srl) di importo pari a € 130.800,00: si evidenzia che il credito in parola non è di competenza del Comune di Vibo Valentia, bensì dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, per come peraltro attestato dall'OSL (*cf. all. 13*).
7. Posizione n. 146 (CNS) di importo pari a € 2.490.327,29: si evidenzia che ad oggi è pendente un giudizio avente ad oggetto il pagamento del saldo di alcune fatture nonché degli interessi moratori per ritardato pagamento. La posizione è a tutt'oggi pendente dinanzi al Tribunale Civile di Vibo Valentia - R.G. 1664/2016, a cui è stato recentemente riunito il giudizio n. R.G. 205/2020 avente ad oggetto il pagamento di fatture, alcune delle quali parzialmente riconosciute dall'OSL, ma non transatte per la pendenza del giudizio. Tuttavia, si precisa che sono presenti residui passivi (già trasferiti all'OSL) che garantiscono al copertura del canone appalto servizio smaltimento rifiuti, di importo

pari a € 2.964.064,52;

8. Posizione n. 309 (Regione Calabria avente ad oggetto un asserito credito da decertificazione finanziamenti POR Calabria 2000/2006 - Asse V - Città - Misura 5.1.A- PSU "Progetto per il recupero del centro storico, V.le Regina Margherita e Corso Umberto I") di importo pari a € 1.669.775,20: anche in tale circostanza, si ritiene, che la competenza sia esclusivamente della Commissione Straordinaria di Liquidazione trattandosi di lavori relativi ad anni antecedenti il 2013, anno di dichiarazione di dissesto, e, successivamente, oggetto di decertificazione. Si tratterebbe, quindi, di debiti fuori bilancio relativi ad annualità ante dissesto (2000/2006). Anche per tale pratica, tuttavia, la Commissione ha ritenuto di non procedere ad una proposta transattiva con la Regione Calabria in quanto non è pervenuto, ad oggi, alcun decreto regionale di decertificazione, ma soltanto una nota di revoca del finanziamento a cui l'Ente ha fatto ricorso, conclusosi con sentenza n. 1681/2019 di perenzione pronunciata dal Consiglio di Stato. Al pari della posizione n. 192 l'Ente ha previsto in via del tutto prudenziale un fondo passività potenziali pari alla cifra di 1.669.775,20 nel bilancio 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 02/07/2021;
9. Posizione n. 279 (Miceli Elisabetta per eredi Vinci Francesco) di importo pari a € 1.325.114,59: trattasi di giudizio pendente avente ad oggetto il risarcimento del danno per due varianti all'appalto per lavori di ampliamento palazzo Municipale, lavori mai ripresi a seguito di rinvenimento di reperti archeologici. Il giudizio ad oggi è ancora pendente dinanzi al Tribunale Civile di Vibo Valentia e, pertanto, il credito non è certo sia sull'*an* che sul *quantum*, sul quale v'è idonea copertura con gli accantonamenti del Fondo Contenzioso iscritti nel rendiconto 2020 e negli stanziamenti del BPF 2021/2023;
10. Posizione n. 349 (Studio legale Fogliaro-Cricenti per conto di Ugo Maione ed altri) di importo pari a € 343.764,87: si evidenzia che le

somme, laddove dovessero essere riconosciute come credito, le stesse rientrerebbero all'uopo della L.R. n. 9/2007 ove sono presenti, simultaneamente, i residui attivi dei mutui e i correlati residui passivi;

11. Posizione n. 336 (SORICAL) di importo pari a € 1.267.177,14: si evidenzia che il credito vantato non è stato ammesso dalla CSL poiché oggetto di contenzioso ancora pendente circa l'ammontare controversa del credito ed attesa la proposizione di domanda riconvenzionale articolata dal Comune di Vibo Valentia in opposizione al decreto ingiuntivo. Si rileva, altresì, che il Giudice adito ha concesso la provvisoria esecutività del 50% di quanto richiesto dalla controparte con ordinanza del 20/07/2014, per un importo pari ad € 633.588,55, e la Commissione Straordinaria di Liquidazione, essendo il giudizio in corso, ha provveduto ad accantonare la somma provvisoriamente riconosciuta come esecutiva in attesa dell'esito dello stesso.

L'attività testé esposta è stata effettuata a campione su alcune posizioni e non sulla totalità delle stesse, atteso il poco tempo a disposizione degli uffici per riscontrare alla presente istruttoria. Si è, pertanto, proceduto ad analizzare principalmente le posizioni di maggior rilevanza. Tuttavia è intenzione di questo Ente procedere ad analizzare ogni singola posizione contenuta nel piano di estinzione della CSL e, ritenendo la somma di € 18.774.243,29, non è assolutamente da considerare quale passività certa sia nell'*an* che nel *quantum*, considerato che, per come sopra evidenziato, numerose sono le posizioni già oggetto di liquidazione, riferite a somme non certe ed esigibili o garantite da copertura con i correlati residui. Laddove, difatti, trattasi di partite vincolate (ad esclusione dei debiti fuori bilancio) l'Ente è certo nel comunicare che sono ad oggi presenti nelle scritture contabili i correlati residui passivi da utilizzare per far fronte al pagamento eventualmente dovuto, una volta accertata la esigibilità del credito. In relazione ai debiti fuori bilancio, non trovando copertura finanziaria nei residui passivi, l'OSL avrebbe dovuto gestirli direttamente in quanto trattasi di atti e fatti antecedenti alla data di dichiarazione di dissesto, giusto principio di diritto contenuto nella ordinanza 20 marzo 2020, n. 1994, la IV Sezione del Consiglio di Stato secondo cui

“andrebbero attratte alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione, non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito (recte, dopo il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, purché prima della chiusura della gestione straordinaria), costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto, già dichiarati illegittimi (o, comunque, contrari a legge) in sede giurisdizionale, di cui, in un’ottica di analisi economica del diritto, rappresentino nient’altro che l’attuale riflesso pecuniario” ribadito nella deliberazione n. 104/2019/PAR della Sezione regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti la quale, soffermandosi sulla competenza dell’onere derivante da sentenza per fatti o atti di gestione accaduti anteriormente al dissesto, ha ritenuto che spettino all’OSL le somme afferenti atti o fatti di gestione prodottisi anteriormente alla data del dissesto, benché trattasi di DFB che, necessariamente, devono essere riconosciute preventivamente dall’Ente ex art. 194 del TUEL. Tale mancata trattazione da parte della Commissione comporta, quindi, un ulteriore danno all’Ente esponendolo al riconoscimento di debiti che potevano, o meglio, dovevano essere transatti e pagati con la procedura semplificata adottata dall’Ente. Resta comunque la possibilità, avendo l’Ente ricorso all’art. 243 bis del TUEL di ricorrere ad atti transattivi finalizzati ad abbattere il credito e a spalmarlo nel tempo, come da eventuali accordi tra le parti. Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 255 del TUEL, nella quantificazione della massa attiva vi rientrano eventuali economie derivanti da mutui. Tale analisi ad oggi non conclusa, e pertanto, non presente nella massa attiva dell’OSL, potrebbe rappresentare una maggiore entrata a copertura di massa passiva derivante dal dissesto. Inoltre, in un quadro così complesso non si deve trascurare il riscontro che il Ministero dell’Interno ha fornito a seguito della richiesta avanzata dal Comune, con nota 30033 del 23/06/2021 e trasmessa con richiesta di proroga all’Ecc.ma Corte in data 29/07/2021 prot n. 36513.

Il Ministero dell’interno, sentita la COSFEL, non esclude la possibilità di individuare delle misure opportune per superare le criticità attraverso una ridefinizione delle attuali misure previste nel PRFP che consenta il superamento

delle sopravvenienze emerse a seguito dell'approvazione del piano di estinzione adottato dall'OSL, già trasmessa con nota n. 37356 del 03/08/2021 .

G. CAPACITA' DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO

Con riferimento all'andamento della riscossione, si trasmette elaborato relazionale a cura dell'ufficio tributi ove è possibile analizzare l'attività posta in essere dagli uffici sino alla data odierna (*cf. all. 14*). Appare superfluo ricordare che l'esercizio 2020 è stato fortemente condizionato dalla emergenza sanitaria Covid - 19 e con essa tutte le azioni intraprese dal governo centrale al fine di limitare gli effetti dilaganti del virus, non solo in termini di politica sanitaria, ma anche sottoforma di sostegno al reddito delle famiglie e delle imprese, ove ha giocato e gioca tutt'ora un ruolo fondamentale la sospensione degli accertamenti tributari e la riscossione del ruolo coattivo da parte dell'agente della riscossione.

Al fine di aumentare gli incassi delle entrate correnti con la determinazione dirigenziale n. 758 del 14 giugno 2021 è stata affidato a società esterna "l'attività di front-office finalizzata al ricevimento dei contribuenti per la definizione del ravvedimento operoso e conseguente aggiornamento banca dati di imu, tasi e tari dal 2016 al 2021, nonché del servizio in concessione dell'accertamento e della relativa riscossione forzata di imu, tasi e tari per l'annualità 2016".

Tramite tale affidamento la società dovrà procedere alla bonifica puntuale delle banche dati tributarie IMU e TARI e a seguito della bonifica delle banche dati, in base alle risultanze ottenute, la società dovrà inviare delle comunicazioni informative ai contribuenti per i quali si sono riscontrate delle anomalie. Tali comunicazioni avranno lo scopo di informare il contribuente della possibilità di utilizzare il ravvedimento lunghissimo qualora venga effettivamente riscontrato che abbia commesso un errore nel pagamento o nella dichiarazione.

Successivamente la società procederà con l'attività accertativa consistente nell'individuare le posizioni che non hanno aderito al ROL, effettuare un ulteriore controllo ed emettere il relativo accertamento esecutivo. Infine, perdurando il mancato pagamento delle somme dovute, la società procederà con la riscossione forzata mediante l'attivazione di fasi cautelari ed esecutive.

Da ultimo in materia di contenzioso tributario si è registrata una migliore gestione dei tempi e la qualità della difesa e degli accertamenti che ha determinato una

situazione attuale di minima soccombenza da parte dell'ente: infatti l'ammontare delle valore delle vertenze vinte nel corso dell'anno 2020 e dell'anno in corso è pari ad €. 144.201,95.

Passando all'analisi delle entrate annualità 2020, con riferimento alla richiesta della Sezione di "dare dimostrazione delle riscossioni/pagamenti effettuati nella gestione dell'esercizio 2020 (conto competenza e conto residui), qualora il rendiconto della gestione 2020 non risultasse approvato, trasmettere i dati da ragioneria. In disparte dovrà elaborare un prospetto dimostrativo dell'eventuale eccedenza di riscossioni di parte corrente senza vincolo di destinazione (al netto della spesa di uguale natura pagata), utilizzate/utilizzabili per il reintegro dei fondi vincolati" si propone di seguito una tabella relativa all'andamento delle riscossioni e dei pagamenti avvenuti nell'esercizio 2020 relativamente alla competenza e alla gestione residui:

Tab.7

	COMPETENZA		RESIDUI	
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI 01/01	RISCOSSIONI
TITOLO I	20.145.901,18	14.515.723,83	22.331.281,12	1.228.639,97
TITOLO II	10.870.659,40	7.395.895,00	3.282.465,61	643.155,48
TITOLO III	5.830.202,34	2.406.240,13	12.395.586,44	1.270.109,78
TOTALE (a)	36.846.762,92	24.317.858,96	38.009.333,17	3.141.905,23
	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI 01/01	PAGAMENTI
TITOLO I	27.688.791,05	19.459.926,64	23.713.871,70	6.997.030,33
TITOLO IV	815.915,49	650.507,87	-	-
TOTALE (b)	28.504.706,54	20.110.434,51	23.713.871,70	6.997.030,33
ECCEDENZA (a-b)	8.342.056,38	4.207.424,45	14.295.461,47	3.855.125,10

La tabella sopraesposta evidenzia come nella gestione di competenza vi sia un

surplus di accertamenti e di riscossioni (voce “eccedenza”) tale da garantire non solo la copertura delle maggiori pagamenti a residuo, ma anche funzionale al miglioramento in termini di cassa corrente. La tabella evidenzia una maggiore criticità nella riscossione in c/residui, ciò è da attribuire anche ai provvedimenti adottati dal legislatore in termini di rottamazione e rateizzazioni, considerato che ad oggi la gestione del coattivo è affidato all’Agenzia della riscossione della sede di Vibo Valentia. Il surplus di cassa, di circa € 352.299,35 - quale differenza tra eccedenza di competenza e saldo negativo della gestione residui) - è giustificabile con l’attività di riduzione di spesa corrente avvenuta a seguito delle manovre attuate nel PRFP e contenute nella relazione *Spending Review* esercizio 2020 elaborata dagli uffici dell’ente (*cfr. all. 15*).

In ultimo, si riporta di seguito un prospetto con tassonomia tra le due annualità del PRFP (esercizi 2019 e 2020) ove è possibile evidenziare che l’andamento delle entrate, così come quello delle spese, è rimasto pressoché invariato nonostante durante l’esercizio 2020 l’Ente ha dovuto far fronte, come del resto, l’intero territorio nazionale, alla dilagante emergenza sanitaria che ha visto, per lunghi periodi, gli uffici comunali coinvolti nella gestione di pratiche straordinarie e volte al soddisfacimento di bisogni essenziali della comunità (sanificazione, erogazione buoni spesa, trasferimenti alle famiglie ed imprese) e perdendo di vista per alcuni periodi dell’anno delle esigenze del PRFP; nonostante ciò, l’andamento delle entrate non ha subito bruschi rallentamenti confermandosi alle percentuali osservate nell’anno 2019 di attuazione del PRFP:

Tab.8

GESTIONE COMPETENZA						
	2019			2020		
	ACCERTATO	INCASSATO	%	ACCERTATO	INCASSATO	%
TITOLO I	21.505.518,97	15.685.319,80	72,94 %	20.145.901,18	14.515.723,83	72,05 %
TITOLO II	5.227.603,71	3.883.242,53	74,28 %	10.870.659,40	7.395.895,00	68,04 %
TITOLO III	6.009.414,91	2.971.808,46	49,45 %	5.830.202,34	2.406.240,13	41,27 %

TOTALE (TIT. I + II + III)	32.742.537,59	22.540.370,79	68,84 %	36.846.762,92	24.317.858,96	66,00 %
	2019			2020		
	IMPEGNATO	PAGATO	%	IMPEGNATO	PAGATO	%
TITOLO I	25.830.063,80	17.507.419,86	67,78 %	27.688.791,05	19.459.926,64	70,28 %

GESTIONE RESIDUI						
	2019			2020		
	RESIDUI 01/01	INCASSATO	%	RESIDUI 01/01	INCASSATO	%
TITOLO I	18.994.220,60	2.077.763,04	10,94 %	22.331.281,12	1.228.639,97	5,50%
TITOLO II	6.141.562,40	1.970.371,49	32,08 %	3.282.465,61	643.155,48	19,59 %
TITOLO III	11.270.134,03	1.558.966,98	13,83 %	12.395.586,44	1.270.109,78	10,25 %
TOTALE (TIT. I + II + III)	36.405.917,03	5.607.101,51	15,40 %	38.009.333,17	3.141.905,23	8,27%
	2019			2020		
	RESIDUI 01/01	PAGATO	%	RESIDUI 01/01	PAGATO	%
TITOLO I	24.272.023,81	7.579.351,23	31,23 %	23.713.871,70	6.997.030,33	29,51 %

Infine, a corredo della attività svolta, si trasmettono tabelle compilate per come richiesto nella nota istruttoria (*cf. all. 16 - fogli Excel*).

H. ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE

In merito all'andamento del recupero evasione, si comunica che prima dell'esercizio 2018 non erano iscritte in bilancio entrate derivanti il contrasto all'evasione.

Nell'esercizio 2018 e 2019, invece, si assiste alla seguente evoluzione:

Tab. 9

2018					
DESCRIZIONE	PREVISIONE	ACCERTAMENTO	RISOSSIO NE	RESIDUO 31/12	FCDE*
RECUPERO EVASIONE IMU	2.295.719,54	2.295.719,54	0,00	2.295.719,54	2.295.719,54
RECUPERO EVASIONE aree fabb.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO EVASIONE TARI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*FCDE RIDETERMINATO CON LA PRESENTE
ISTRUTTORIA

2019					
DESCRIZIONE	PREVISIONE	ACCERTAMENTO	RISOSSIO NE	RESIDUO 31/12	FCDE*
RECUPERO EVASIONE IMU	2.046.646,00	2.046.646,00	11936,41	4.291.894,65	4.219.853,65
RECUPERO EVASIONE aree fabb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO EVASIONE TARI	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-

*FCDE RIDETERMINATO CON LA PRESENTE
ISTRUTTORIA

Si conferma pertanto che il saldo dei residui al 31/12 coincide con il saldo delle aperture alla data 01/01 come anche dimostrabile dalle sezioni di PEG relativi alle entrate del titolo I evidenziate nel prospetto allegato (*cfr. all. 17*).

Infine, si trasmette tabella relativa all'andamento del recupero evasione esercizio 2020 (*cfr. all. 18 - foglio Excel*).

I. INDEBITAMENTO

Con riguardo alla "mancata conciliazione dei residui attivi finali da indebitamento del 31/12/2015 con quelli iniziali dell'01/01/2016" si rappresenta che lo scostamento è imputabile al passaggio alla contabilità c.d. armonizzata e ai nuovi schemi di bilancio ex d.lgs. 118/2011 che hanno sostituito i vecchi schemi ex DPR 194/1966. Difatti, per mero disguido del software di contabilità, il cap. PEG n.

5551, che al termine del 31/12/2015 era allocato - giustamente - al Tit. V - mutui, nell'esercizio 2016, a seguito di nuova riclassificazione nel PDC con il nuovo software, è stato - impropriamente - codificato al tit. IV dell'entrata invece che sul titolo VI accensione prestiti; conseguentemente, i residui pari ad € 10.821.591,11 sono desumibili dalla somma algebrica tra € 2.255.170,09 iscritti al Tit. VI - accensione di prestiti e € 8.566.422,02 iscritti al Tit. IV - contributi agli investimenti (cap. 5551). A maggior sostegno si produce PEG consuntivo 2016 (*cf. all 20*).

I mutui che l'Ente ha acceso dal 2014 al 2020 sono in totale n. 5 di cui 4 a totale carico della Regione, ed uno relativo ai lavori di completamento del teatro comunale a carico dell'Ente. Inoltre, l'Ente ha avuto accesso a due anticipazioni per il risanamento delle passività, con oneri a proprio carico per un totale di € 10.703.148,52, di cui uno per un importo pari ad € 7.195.777,70 erogato in data 12 maggio 2017 e l'altro per un importo pari ad € 3.507.370,82 erogato in data 24 settembre 2019, di cui l'Ente paga a proprie spese le quote annuali, indicati quali massa attiva nel piano di estinzione approvato dall'OSL, (*Cfr. all. 19*);

Nel programmato risanamento finanziario del PRFP la spesa del titolo IV (ex titolo III) - voce rimborso quota capitale, risulta inclusa nel periodo di vigenza del predetto PRFP la quota del rimborso prestiti, oltre alla quota oneri finanziari (titolo I della spesa), (*cf. All. 20 bis*).

In merito all'ulteriore liquidità ricevuta, l'Ente per l'esercizio delle funzioni fondamentali come misura anti COVID, ha ricevuto la somma di € 1.864.113,60, ha sostenuto come maggiori spese derivanti da covid-19 al netto dei ristori nell'anno 2020" pari ad € 423.152, vedasi certificazione Covid con un saldo complessivo -1.049.318 €, (*cf.all. 20 tris*).

Per ciò che concerne la liquidità di cui all'art. 1, comma 775, legge n. 178/2020 pari ad € 12.059.537,62, la stessa è stata incassata al tit.II dell'entrata e destinata al titolo I delle spese a copertura dei disavanzi previsti nel bilancio di previsione 2021/2023 e per la somma residua è stata accantonata ad un fondo per far fronte ad eventuali passività potenziali. In tal modo si è ritenuto di vincolare la

somma a copertura di disavanzi pregressi e delle passività, non aumentando la capacità di spesa, ma destinandola al risanamento dell'Ente.

Il Comune ha perfezionato due anticipazioni con il Ministero dell'Interno per il risanamento delle passività, con oneri a proprio carico per un totale di € 10.703.148,52.

Il sistema di contabilizzazione di tali importi risulta essere tra i servizi conto terzi, in quanto, in sede di bilancio stabilmente riequilibrato sono stati inseriti due capitoli di pari importo in entrata ed uscita, nei servizi conto terzi, per incassare e riversare tutto ciò che l'Ente incassava per conto dell'OSL. In sede di incasso delle suddette anticipazioni, l'Ente a differenza delle anticipazioni di liquidità, dove si ha l'Incasso al titolo VI e la spesa non si genera e quindi si accantona nel risultato di amministrazione, ha ritenuto, non impattando sugli equilibri di bilancio, di utilizzare i capitoli creati ad hoc sui servizi conto terzi, per trasferire le somme incassate per conto dell'OSL, non trattandosi di un vero e proprio mutuo; Al contempo, si precisa che, sulle spese correnti vengono pagate le quote interessi e al titolo rimborso prestiti viene rimborsata la quota capitale annualmente di entrambe le anticipazioni.

J. SOCIETA' PARTECIPATE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una

revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25.9.2017 è stata approvata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertando che il Comune di Vibo Valentia, ha già provveduto a porre in essere tutti gli atti necessari per la dismissione delle stesse, dando atto pertanto, che l'Ente non detiene partecipazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 611 della L. 190/2014 e s.m.i., in quanto gli effetti indotti dalla norma imperativa pubblicistica, sono identificabili nella cessazione per legge del rapporto giuridico societario rispetto al socio pubblico che abbia proceduto a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale;

A seguito di tali procedure di dismissione, non avendo provveduto le società dismesse alla restituzione delle quote, come previsto dalla norma, l'Ente ha avviato due giudizi per la liquidazione delle quote societarie versate per due società ormai dismesse (CORAP e Vibo Sviluppo Spa), previa definizione dell'esatto valore delle quote medesime. In allegato si trasmette la delibera di Giunta comunale n. 92/2020 avente ad oggetto: " REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020", (cfr. All. 21).

K. MISURE RELATIVE ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE

Nel periodo di vigenza del PRFP (2019/2033), il Comune di Vibo Valentia al fine di conseguire la riduzione delle spese fisse a carico dell'Ente ha previsto il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale del personale.

Tale riduzione di spesa è stata non solo conseguita, ma negli anni dal 2019 al 2020, si sono verificati una serie di pensionamenti anticipati, (quota 100), che l'Ente si aspettava di avere negli anni successivi. A fronte di tali maggiori pensionamenti, ad oggi l'Ente ha effettuato una sola assunzione ad Aprile del 2019 e nessuna altra assunzione programmata nel PRFP è stata effettuata, in

quanto si era in attesa di conoscere l'esito della valutazione del PRFP, da parte di codesta Ecc.ma Corte.

Alla luce di quanto esposto dal 2019 al 2023 l'Ente ha conseguito un maggior risparmio di € 1.539.282,72, sia per pensionamenti anticipati, ma soprattutto per assunzioni non effettuate nell'anno 2019- 2020 e 2021 come invece programmate nel PRFP (*cf. All. 22*).

Il piano del fabbisogno del personale 2021/2023 è in corso di perfezionamento, ma sarà redatto in base alle assunzioni già programmate con il PRFP, quindi in nessun caso sarà utilizzata la maggior economia di spesa avuta per i pensionamenti anticipati.

In merito ai costi sostenuti per servizi/prestazioni gestiti dal Comune nel biennio 2019/2020 e successivamente esternalizzati si è proceduto all'esternalizzazione del servizio della gestione economica del personale e dei relativi adempimenti previdenziali, giuridici e amministrativi, per un importo biennale di € 37.600,00 oltre iva. Il fine che l'Amministrazione ha inteso raggiungere è quello di garantire celerità ed economicità nell'acquisto del servizio per l'espletamento dell'attività di gestione e mantenimento della gestione della retribuzione del personale e dei relativi adempimenti previdenziali, fiscali, giuridici ed amministrativi attraverso un servizio di outsourcing per consentire all'Ente di ottenere molteplici benefici in termini sia di efficienza che di efficacia ed economicità, alla luce non solo del pensionamento del dipendente deputato al solo servizio delle buste paga, ma soprattutto per governare la gestione contributiva e previdenziale del personale, legata ai pensionamenti che negli anni, anche per effetto del dissesto finanziario, hanno generato criticità di rilievo al punto di portare in alcuni momenti l'Ente ad avere un DURC non positivo.

L. SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA ELETTRICA - SPESA TELEFONICA FISSA E MOBILE

Con la deliberazione n° 40 del 12.07.2019 ad oggetto "Spending review" si intendeva da un lato proseguire e rafforzare il processo di razionalizzazione della spesa di funzionamento degli uffici e verificare l'efficacia delle politiche di spesa sotto il profilo dell'allocazione delle risorse, attraverso le metodologie di spending review; dall'altro a salvaguardare il livello degli impegni e della piena spendibilità delle risorse relative ai servizi essenziali e alle infrastrutture strategiche, quali condizioni per il mantenimento della coesione sociale ed il rilancio di una crescita sostenibile.

Sul punto si rinvia alla relazione "spending review allegata" (*cf. All.15*).

M. PASSIVITA' VERSO REGIONE CALABRIA

Per ciò che concerne il debito verso la Regione Calabria per il conferimento RRSSUU si rinvia alla relazione allegata, (*cf. All.23*).

Per ciò che concerne la fornitura di acqua potabile, è stata effettuata una rateizzazione, nei confronti di "SO.RI.CAL. S.P.A" dal residuo del III° trimestre 2013 al I° trimestre 2019, prevedendo un pagamento delle somme con cadenza Semestrale. Tuttavia, si precisa che dal II° semestre 2019, l'Ente sta provvedendo ai pagamenti delle fatture nei termini e ad oggi non si registrano pagamenti arretrati nei confronti della società Sorical s.p.a., in allegato stampa avviso ai fornitori anno 2021, da cui si evince il pagamento puntuale delle fatture dalla stessa emesse, (*cf. All. 24*).

In allegato, per come richiesto dalla Ecc.ma Corte si trasmette:

- bilancio analitico per gli esercizi 2019 e 2020, (*cf. All. 25 e 26*);
- l'elenco definitivo residui attivi e passivi a dettaglio (*cf. All.27 e 28*)
- l'elenco degli accertamenti e impegni re-imputati, (*cf. All. 29 e 30*)
- l'elenco della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi, (*cf. All. 31 e 32*).

CONCLUSIONI

L'esito dell'attività di ricostruzione delle risultanze contabili, avviata già con la delibera di consiglio n. 92/2020, ha condotto l'Ente ad effettuare valutazioni precise e prudenziali al fine di valutare la reale situazione contabile in cui il Comune si trova dall'avvio della contabilità armonizzata. Il riscontro alla presente istruttoria e l'attività di ricognizione effettuata degli uffici comunali, seppur in breve lasso di tempo, ha portato alla luce alcune patologie contabili già dalle operazioni di riaccertamento straordinario, momento cardine considerato il passaggio alla nuova contabilità armonizzata.

L'Ente, pertanto, recependo quanto la Corte Costituzionale ha sancito con la propria sentenza n. 4/2020, ha dato seguito ad una serie di attività finalizzate alla rimozione delle patologie contabili già dal risultato di amministrazione alla data del 01/01/2015 di modo da poter dare evidenza, anno dopo anno, dell'evoluzione del disavanzo c.d. latente ed offrire target di confronto per il monitoraggio dello stesso a norma dell'art. 4, comma 2, del DM 2 aprile 2015: *"A ben vedere – proprio in ragione della peculiarità del diritto del bilancio e in particolare del principio di equilibrio dinamico che sposta nel tempo la continua tensione verso un bilanciato contrappeso tra entrate e spese – si è in presenza di una graduazione "naturale" degli effetti temporali della presente sentenza sulla gestione del bilancio comunale e sulle situazioni giuridiche a essa sottese. Con riguardo alla situazione venutasi a creare a causa della non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e dell'extradeficit presumibilmente generato dalla gestione posta in atto nelle more della presente decisione (non risulta allo stato degli atti la realizzazione di alcuna economia in grado di compensare l'allargamento della spesa), l'ente locale dovrà avviare il necessario risanamento nei termini di legge. È chiaro che in un simile contesto non è affatto necessario che l'amministrazione comunale riapprovi – risalendo all'indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge".*

Conseguentemente, l'Ente ha operato rettificando e rideterminando le risultanze del riaccertamento straordinario con riguardo soprattutto all'accantonamento a FCDE (per

come esposto in precedenza nel punto C della presente), alla consistenza del FPV di spesa e all'avanzo tecnico prodottosi a seguito della maggior reimputazione di residui attivi di parte corrente, non correttamente contabilizzata dalla procedura in uso come esposto nel punto A, lett. f), della presente nota; l'*extradeficit* verrà ripianato in 30 esercizi ricorrendo il principio del *tempus regit actum* enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 4/2020 "*Così, ad esempio, per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011 – che poi è quello di cui il Comune di Napoli lamenta la notevole entità –, il disavanzo di amministrazione correttamente rideterminato al 1° gennaio 2015 attraverso il riaccertamento straordinario dei residui potrà essere ripianato mediante i precitati accantonamenti fino al limite dei trenta esercizi consentiti da detta norma mentre per i deficit ulteriormente maturati, in conformità al principio *tempus regit actum*, saranno applicate le norme vigenti nel corso dell'esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato. Il sistema così sinteticamente delineato serve per attribuire "a ciascuno il suo" in termini di responsabilità di gestione, affiancando all'operato del breve periodo la situazione aggiornata degli effetti delle amministrazioni pregresse".*

Anche i risultati di amministrazione al 31/12/2015 e successivi sono stati oggetto di rideterminazione a seguito dell'iscrizione del corretto FPV di spesa, del maggior accantonamento a FCDE e della costituzione del fondo contenzioso. L'esito dell'attività di rideterminazione effettuata è esposto nella tabella che segue, ove è data evidenza della consistenza del disavanzo generatosi esercizio dopo esercizio e del monitoraggio dello stesso a norma dell'art. 4, comma 2, del DM 2 aprile 2015:

Tab. 10

Maggior Disavanzo 188 TUEL		- 19.011.905,57	- 8.868.923,51	- 4.962.777,64	- 8.901.972,67	- 12.959.649,79	- 16.162.379,04
Disavanzo Riacc. Straor.		- 718.853,07	- 718.853,07	- 718.853,07	- 718.853,07	- 718.853,07	- 718.853,07
ANNUALITA'	01/01/2015	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	-19.956.927,60	- 4.648.521,19	6.919.364,74	13.021.490,20	17.818.098,41	20.390.565,25	28.628.065,29
Totale parte Accantonata	12.653.868,13	20.868.465,78	23.550.498,22	26.747.971,88	34.621.118,30	39.375.921,46	45.404.966,37
Totale parte Vincolata	3.626.135,74	4.198.675,56	8.459.530,11	14.584.523,87	14.846.809,71	15.148.349,57	15.824.004,67
Totale parte Destinata Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Tecnico Residui Attivi di parte corrente	4.340.566,19						
Totale Parte Disponibile (+/-) (a)	-40.577.497,66	-29.715.662,53	-25.090.663,59	-28.311.005,55	-31.649.829,60	-34.133.705,78	-32.600.905,75
Disavanzo da Riaccertamento Straord.	-21.565.592,09						
Disavanzo ordinario rendiconto 2014	-19.011.905,57						
Risultato Atteso (art. 4 DM 2 aprile 2015) (b)	0,00	-20.846.739,02	-20.127.885,95	-19.409.032,88	-18.690.179,81	-17.971.326,74	-17.252.473,67
MAGGIOR DISAVANZO (art. 188 TUEL) (b-a)	0,00	- 8.868.923,51	- 4.962.777,64	- 8.901.972,67	- 12.959.649,79	- 16.162.379,04	- 15.348.432,08

Il disavanzo annualmente prodotto a seguito delle rideterminazioni effettuate è esposto nella riga "maggior disavanzo" ove viene messo a confronto il risultato di amministrazione e il risultato c.d. atteso calcolato sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 4, comma 2, del DM 2 aprile 2015 "In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Il maggior disavanzo esposto nella tabella, però, deve essere ridotto delle quote di disavanzo applicate ai bilanci dei singoli esercizi per la copertura dei disavanzi maturati nelle annualità precedenti e, nonchè, rispetto alle quote di disavanzo del PRFP applicate alle annualità 2019 e 2020. Pertanto il maggior disavanzo “effettivo” sarà il seguente:

Tab.11

ANNUALITA'	01/01/2015	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
QUOTE DI RIPIANO GIA' APPLICATE AL BILANCIO		85.263,91	231.720,80	231.720,80	2.231.720,80	547.874,30	1.536.048,40
Riaccertamento Straordinario		85.263,91	85.263,91	85.263,91	85.263,91	0,00	0,00
Disavanzo Ordinario		0,00	146.456,89	146.456,89	2.146.456,89	0,00	823.367,79
Piano di Riequilibrio		0,00	0,00		0,00	547.874,30	712.680,61
DISAVANZO EFFETTIVO (mag. dis - quote appl).		-8.783.659,60	-4.731.056,84	-8.670.251,87	-10.727.928,99	-13.651.836,15	-13.812.383,68
<i>di cui PRFP</i>					<i>13.489.433,72</i>		

Inoltre, nei risultati di amministrazione così come rideterminati dall'Ente, è iscritto l'accantonamento per Fondo Contenzioso nella sua interezza, evidenziando come già lo stesso concorra alla determinazione del risultato di amministrazione; pertanto, il ripiano delle passività del PRFP subirebbe una riduzione di € 5.314.998,98.

È evidente come, in un contesto del genere, giochi un ruolo fondamentale la possibilità offerta dal Ministero dell'Interno di ridefinire le misure del piano di riequilibrio approvato dall'Ente .

È palese altresì, come con tale rideterminazione effettuata, l'Ente convenendo con le osservazioni della Sezione, abbia riscontrato ogni criticità contabile superandola attraverso la corretta rappresentazione dei risultati di amministrazione degli ultimi 5 anni a far data dall'entrata in vigore della riforma di contabilità.

Il superamento di tali criticità, qualora condiviso da codesta Ecc.ma Corte, permetterebbe la rimozione definitiva di ogni patologia pregressa e l'avvio di una normale *gestio* amministrativa contabile scevra da ogni errore pregresso che inevitabilmente ha degli effetti nelle risultanze contabili future.

Si coglie l'occasione per ringraziare codesta Ecc.ma Corte per l'analisi dettagliata effettuata, con la deliberazione n. 172/2020 e la successiva richiesta istruttoria nota prot. n. 005596 del 14/06/2021, grazie alla quale l'Ente ha potuto ricostruire la complessa situazione contabile degli ultimi cinque anni, tenuto conto anche della riforma armonizzata in un Ente che presenta un debole organizzazione considerato il tessuto socio economico e il dissesto finanziario dichiarato nell'anno 2013.

Il Segretario Generale
Dirigente ad Interim del Servizio finanziario
Dr. Domenico Libero Scuglia

Scuglia

Il Sindaco
Aut. Maria Liguorio

Maria Liguorio



IL Collegio dei Revisori

Dr. Antonio Maria Niceforo
Dr. Andrea Sansotta
Dr. Pietro Iacino

Antonio Maria Niceforo
Andrea Sansotta
Pietro Antonio Iacino